

Verbale di Accordo

Il giorno 19 aprile 2021, in Roma,

tra

TIM S.p.A. in rappresentanza anche delle Aziende del Gruppo

e

Federmanager unitamente al Coordinamento Nazionale RSA dei Dirigenti
del Gruppo TIM,

..... *omissis*

2) Fondo Pensione Complementare Dirigenti Gruppo Telecom Italia (Fontedir)

Si conviene di dar corso alle seguenti modifiche:

- la contribuzione ordinaria annuale a carico Azienda è aumentata del 1% della Retribuzione Globale Lorda per la prima *tranche* di contribuzione (fino a 150.000 euro per i vecchi iscritti e fino a 100.000 euro per i nuovi e nuovissimi iscritti) a decorrere dal 1° gennaio 2021 e di un ulteriore 1% dal 1° gennaio 2022;
- la quota base di contribuzione ordinaria annuale a carico iscritto è ridotta del 1% della Retribuzione Globale Lorda per la prima *tranche* di contribuzione (fino a 150.000 euro per i vecchi iscritti e fino a 100.000 euro per i nuovi e nuovissimi iscritti) a decorrere dal 1° gennaio 2021 e di un ulteriore 1% dal 1° gennaio 2022.

È fatta salva la facoltà dell'iscritto di elevare la contribuzione a proprio carico secondo quanto previsto dalla regolamentazione di Fontedir; in tal caso, le Parti convengono di rendere più flessibili le modalità di esercizio dell'opzione, consentendo ai dirigenti iscritti di comunicare in ogni momento dell'anno la variazione, purché sia decorso almeno un anno dalla precedente opzione.

La variazione contributiva sarà applicata entro i due mesi successivi alla ricezione della comunicazione.

Il regolamento attuale di Fontedir prevede, inoltre, la facoltà del dirigente di limitare l'applicazione della percentuale dovuta solo alla prima *tranche* di contribuzione (150.000 euro per i vecchi iscritti e 100.000 euro per i nuovi e nuovissimi iscritti). A fronte dell'esercizio di tale facoltà gli stessi limiti vengono applicati alla contribuzione dovuta dall'Azienda al Fondo.

Col presente Accordo le parti convengono anche di semplificare le modalità di esercizio della predetta facoltà, prevedendo che le richieste che

5

interverranno a partire dal 1° luglio 2021 abbiano efficacia entro il secondo mese successivo a quello di richiesta. Tale scelta potrà essere revocata dal dirigente solo dopo che siano trascorsi almeno 24 mesi dalla sua applicazione, rispetto ai 5 anni previsti dall'attuale regolamento.

Resta salvo quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo.

..... *omissis*